

***BANDO PER INCENTIVI PER
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Anno 2026***

Articolo 1 – Finalità

Nell'ambito delle iniziative volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale, la Camera di commercio Chieti Pescara prosegue nell'impegno di promuovere, attraverso l'erogazione di contributi, la crescita del livello di internazionalizzazione delle MPMI del territorio supportandone la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali e la realizzazione di azioni per promuovere la propria presenza nei mercati esteri.

Articolo 2 – Risorse finanziarie e normativa europea in materia di aiuti di Stato

Le risorse complessivamente stanziare a disposizione dei soggetti beneficiari del presente Bando 2026 ammontano ad **€ 120.000,00**.

La Camera di Commercio Chieti Pescara si riserva, altresì, la facoltà di intervenire con provvedimento dirigenziale per la riapertura dei termini di scadenza del Bando in caso di non esaurimento delle risorse disponibili o di chiudere anticipatamente lo stesso per avvenuto esaurimento delle risorse disponibili. L'eventuale riapertura dei termini o chiusura anticipata del bando sarà resa nota sul sito internet della Camera di Commercio www.chpe.camcom.it.

Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi in regime "De Minimis", ai sensi del Regolamento UE n. 2831/2023 della Commissione del 13/12/2023, del Regolamento UE n. 1408/2013 della Commissione del 18/12/2013, ovvero del Regolamento UE n. 717/2014 della Commissione del 27/06/2014 relativi all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti d'importanza minore.

Gli aiuti, oggetto del presente disciplinare, possono essere concessi all'impresa richiedente solo se, sommati a quelli già ottenuti quale "impresa unica¹" nel triennio (3 anni solari a partire dalla data di concessione dell'aiuto), non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento:

Regolamento generale n. 2831/2023: 300.000 euro;

Regolamento agricoltura n. 1408/2013 25.000 euro;

Regolamento pesca n. 717/2014 40.000 euro.

Qualora l'ente concedente, in sede di concessione, verifichi che l'agevolazione richiesta determina il superamento del massimale, ridurrà l'entità dell'aiuto nella misura necessaria a far rispettare il tetto previsto. Si ricorda che, a partire dal 01/07/2017, è attivo il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato nel quale le amministrazioni concedenti hanno l'obbligo di inserire gli aiuti concessi alle imprese. Pertanto, al fine di una corretta valutazione degli aiuti concessi si consiglia di prendere visione della propria posizione, nonché eventualmente delle imprese rientranti nel perimetro dell'impresa unica, accedendo al seguente link: <https://www.rna.gov.it/trasparenza>.

¹ Ai sensi del Regolamento UE n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti UE; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

Articolo 3 – Ambiti di attività

Gli investimenti ammessi a contributo dovranno essere riconducibili a seguenti progetti di internazionalizzazione:

- A. **La partecipazione, esclusivamente in qualità di espositori, a fiere internazionali sia in Italia che all'estero** (sia in Paesi UE, sia in extra UE) nel periodo tra il 01/01/2026 ed il 15/12/2026 alle quali la Camera di commercio o la sua azienda speciale Agenzia di Sviluppo oppure la Regione Abruzzo non partecipi con una collettiva di aziende.

La qualifica di espositore si ritiene soddisfatta in presenza di **entrambe** le seguenti condizioni:

- a) l'impresa richiedente il contributo partecipa alla fiera con un proprio stand;
- b) l'impresa richiedente il contributo compare nel catalogo degli espositori della fiera.

Le fiere organizzate in Italia devono avere la qualifica di fiera internazionale attestata dall'ente organizzatore della stessa. La partecipazione alle fiere può avvenire anche in modalità digitale (fiere virtuali, con partecipazione da remoto);

- B. **La realizzazione delle seguenti altre azioni, finalizzate a sviluppare il livello di internazionalizzazione dell'impresa:**

1) **realizzazione o partecipazione a incontri d'affari B2B, in presenza o virtuali, con buyer esteri e/o ad eventi promozionali in un Paese estero.** Sono comprese in tale intervento esclusivamente le iniziative realizzate da:

- a) Uffici ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
- b) Camere di commercio italiane all'estero riconosciute dal Governo italiano sulla base della L. 518/1970;
- c) Aziende speciali delle Camere di commercio per l'internazionalizzazione;
- d) Camere di commercio miste regolarmente iscritte nell'albo disciplinato con decreto del Ministero Commercio Estero n. 96/2000;
- e) Associazioni territoriali di categoria o loro società di servizi.

Ciascuna impresa può presentare domanda di contributo per un massimo di 2 manifestazioni fieristiche e per una o più delle azioni di cui al punto B), sempre nel limite del contributo massimo previsto dall'art. 7.

Articolo 4 – Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili ai fini del calcolo del contributo sono:
per le fiere in presenza:

Spese per area espositiva

- affitto area espositiva (compresi eventuali costi di iscrizione, oneri e diritti fissi obbligatori anche versati prima della presentazione della domanda di finanziamento);

- allestimento dell'area espositiva (ad es. pedana, muri perimetrali, soffitto, tetto o copertura, ripostiglio);
- arredamento dell'area espositiva (ad es. reception desk, tavoli, sedie, vetrine espositive, cubi espositivi, porta brochure);
- attrezzature, supporto audio/video (ad es. monitor, tv screen, proiettori e supporti informatici);
- servizio elettricità (allacciamento elettrico, illuminazione stand e prese elettriche per il funzionamento dei macchinari qualora presenti nello stand);
- utenze varie;
- servizio di pulizia dello stand;
- costi di assicurazione;
- compensi ad hostess e interpretariato con personale esterno all'impresa, incaricato specificatamente per l'evento fieristico a fronte di presentazione regolare e formale incarico scritto
- servizi di traduzione ed interpretariato.

a) Spese logistiche

- trasporto a destinazione di materiale e prodotti esposti in fiera;
- movimentazione dei macchinari/prodotti.

b) Spese promozionali

- partecipazione/organizzazione di business meeting, workshop, B2B;
- spese di pubblicità, cartellonistica e grafica:
 - pubblicità nel catalogo ufficiale, magazine e quotidiani informativi della fiera distribuiti durante le giornate fieristiche, stampa specializzata;
 - stampa materiale promozionale
- realizzazione banner:
 - banner video, poster e cartellonistica negli spazi esterni e limitrofi al centro fieristico, banner sul sito ufficiale della fiera.

per le fiere virtuali:

- iscrizione alla fiera e ai relativi servizi.

La tipologia delle spese sostenute dovrà essere chiaramente desumibile dai titoli di spesa.

2. Non saranno prese in considerazione, ai fini della determinazione delle spese ammissibili le fatture relative all'area espositiva emesse da enti e società diversi dagli organizzatori ufficiali della fiera, ICE - Istituto Commercio Estero e altri soggetti di cui all'art. 3 punto B.

3. Sono ammissibili le spese, anche se sostenute in data antecedente il 01/01/2026, relative ad acconti per affitto dell'area espositiva e/o quota d'iscrizione purché riferite a manifestazioni fieristiche od a eventi che si svolgano nel periodo ammissibile (01/01/2026 - 15/12/2026).

4. Le spese dovranno essere interamente sostenute (quietanzate) entro la data di presentazione della rendicontazione (28/02/2027).

5. Tutte le spese ammissibili sono al netto dell'IVA², delle analoghe imposte estere e di altre imposte e tasse. Tali spese non devono essere riconducibili in alcun modo alle normali spese di funzionamento dell'impresa, né ad adempimenti di obblighi di legge. In nessun caso sarà ritenuto ammissibile il costo del personale. Le

² Ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.

spese dovranno essere chiaramente indicate in fattura e riconducibili all'intervento realizzato, a dimostrazione dei costi sostenuti. Sono escluse le voci di spesa documentate attraverso auto-fatturazione.

6. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili, a titolo esemplificativo, le spese di:

- soggiorno (vitto e alloggio)
- viaggio (compreso taxi e navette)
- rappresentanza
- spese effettuate e/o fatturate alle imprese beneficiarie da società con rapporti di controllo o collegamento così come definiti ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile o che abbiano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.

Articolo 5 – Soggetti beneficiari

Possono partecipare al presente bando le MPMI³ così come definite ai sensi dell'Allegato I al Regolamento UE n. 651/2014, che:

- a) abbiano sede legale e/o unità locale operativa⁴ nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio Chieti Pescara;
- b) siano iscritte nel Registro delle Imprese e risultino attive al momento della presentazione della richiesta di contributo;
- c) siano in regola con il pagamento del diritto annuale camerale negli ultimi tre anni (2023, 2024, 2025). Una domanda accoglibile ma presentata da un'impresa non in regola con il pagamento del diritto annuale, verrà ammessa con riserva. L'impresa successivamente dovrà, pena la decadenza della domanda, regolarizzare la sua posizione entro 10 gg dalla richiesta, che sarà inoltrata dall'Ufficio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato sulla domanda telematica di contributo. Al fine di velocizzare il procedimento istruttorio, si raccomanda di verificare la propria posizione col pagamento del diritto annuale, prima di presentare la domanda, presso l'Ufficio Diritto Annuale alla mail diritto.annuale@chpe.camcom.it, oppure ai seguenti n. tel. 085/4536215-263. È ritenuta "regolare" la posizione del soggetto che presenti uno stato di insolvenza per ogni anno pari od inferiore alla somma di € 3,00;
- d) non abbiano subito protesti negli ultimi due anni;
- e) non abbiano pendenze in corso né con la Camera di Commercio Chieti Pescara né con l'azienda speciale della Camera, "Agenzia di Sviluppo";
- f) abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 e dall'art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
- g) siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in liquidazione volontaria, né siano sottoposte ad una delle procedure individuate dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, di cui al decreto

³La categoria delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone (calcolate in unità lavorative/anno - ULA), il cui fatturato annuo (voce A1 del conto economico) non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. All'interno della categoria delle PMI, si definisce: - "piccola impresa" un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, - "microimpresa" un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro. Si sottolinea che il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari deve avvenire sulla base dell'insieme dei criteri previsti nella definizione di PMI. In particolare, se la richiedente NON è un'impresa autonoma, si dovrà tener conto anche dei dati delle imprese associate o collegate rilevanti, in applicazione degli articoli 3 e 6 della stessa definizione.

⁴ Ai fini del presente Bando, per unità locale operativa si intende una sede in cui l'impresa svolge effettivamente la propria attività produttiva o di servizio; non sono considerate tali i magazzini, i depositi, gli uffici di rappresentanza e le sedi secondarie adibite esclusivamente ad attività amministrative o commerciali prive di autonomia operativa.

- legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, finalizzate alla liquidazione dell'azienda: liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- h) non siano soggette a sanzione interdittiva, di cui all'art.9 comma 2 lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
 - i) siano in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
 - j) siano in regola con gli obblighi contributivi per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS ed INAIL. Le imprese con posizione previdenziale e contributiva non immediatamente verificabile dall'ufficio perché risultante "in verifica" sulle piattaforme INPS ed INAIL, saranno ammesse con riserva previo riscontro dell'esito di regolarità da ottenere entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della Camera di Commercio. Trascorso tale termine, permanendo lo stato "in verifica" su piattaforma INPS/INAIL, l'impresa sarà esclusa dal beneficio. Al fine di velocizzare il procedimento istruttorio, si raccomanda di verificare la propria posizione previdenziale e contributiva prima della presentazione della domanda;
 - k) abbiano restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata già disposta la restituzione;
 - l) posseggano al momento della domanda i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, per quanto applicabili;
 - m) non abbiano beneficiato o beneficiare di altri contributi pubblici per l'abbattimento dei costi per le stesse voci di spesa;
 - n) non abbiano in corso contratti di fornitura di beni-servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio Chieti Pescara, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135⁵;
 - o) siano in regola con l'obbligo in materia di assicurazioni a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 convertito con modificazioni dalla Legge 27 maggio 2025, n. 78 (ad eccezione delle imprese agricole).

L'insussistenza dei requisiti sopra indicati comporta la non ammissione dell'istanza e l'impossibilità di accedere al contributo, eccetto che nelle ipotesi di sanatoria previste dalle normative vigenti.

Tutti i requisiti dalla lett. a) alla lett. o) dovranno essere mantenuti dal momento della presentazione della domanda fino all'erogazione del contributo stesso, a pena di decadenza, e fatte salve eventuali regolarizzazioni presso gli uffici pubblici preposti.

In particolare il requisito di cui alla lettera j) deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda e mantenuto fino all'erogazione del contributo. Qualora, in sede di verifica, emerga una situazione di irregolarità contributiva, l'impresa sarà invitata a regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni dalla comunicazione trasmessa dalla Camera di commercio tramite PEC. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine assegnato, la Camera di commercio procederà all'intervento sostitutivo previsto dall'art. 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.

⁵ Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

Sono esclusi dal presente bando le associazioni come soggetti beneficiari.

Non saranno ammessi al bando i progetti presentati da soggetti della cui compagine societaria facciano parte enti pubblici, pur se in quota di minoranza, e anche se tali enti pubblici non partecipino attivamente al progetto.

Non saranno, inoltre, ammessi al bando progetti già oggetto di contributo da parte della Camera di Commercio Chieti Pescara, ovvero progetti presentati anche su altre tipologie di bando della stessa Camera di Commercio.

Per ciascun marchio commerciale potrà essere presentata ed ammessa una sola domanda di contributo. Pertanto, non saranno ammesse domande presentate da imprese distinte riferite al medesimo marchio commerciale⁶.

Articolo 6 - Fornitori di beni e servizi

1. I fornitori di beni e servizi di imprese beneficiarie del presente Bando non possono, a loro volta, essere soggetti beneficiari.

2. I fornitori di beni e/o di servizi non possono:

- essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa beneficiaria - ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile;
- essere amministratori o soci dell'impresa richiedente o loro prossimi congiunti;
- essere società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori o soci dell'impresa richiedente o loro congiunti.

Articolo 7 - Ammontare del contributo

A ciascuno dei soggetti che presenti le caratteristiche indicate all'art. 5 e che non incorra nelle condizioni di esclusione previste dal presente Bando, potrà essere concesso un contributo pari al 50% (IVA e/o imposte estere escluse) delle spese ammissibili, sino ad un importo massimo di **€ 5.000,00** al netto delle ritenute di legge, ove previste.

Potranno comunque beneficiare del contributo camerale esclusivamente gli interventi le cui spese ammissibili siano pari o superiori ad **€ 3.000,00** al netto di IVA e delle analoghe imposte estere.

I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ove prevista.

Articolo 8 - Presentazione delle domande

1. A pena di esclusione, le domande di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso la piattaforma ReStart di InfoCamere disponibile all'indirizzo <https://restart.infocamere.it>.

L'accesso alla piattaforma avviene con autenticazione tramite identità digitale SPID / CNS / CIE.

A partire dalle ore **9.00 del 30/07/2026** sarà possibile accedere alla piattaforma per la compilazione della domanda e il caricamento della documentazione richiesta.

⁶ Per il "marchio commerciale" si intende il marchio registrato o comunque utilizzato per l'identificazione e la commercializzazione dei prodotti o servizi dell'impresa, come risultante dalla domanda di partecipazione.

2. A partire **dalle ore 11.00 del 09/09/2026** fino alle ore **16:00 del 15/12/2026** sarà possibile procedere con la presentazione della domanda mediante l'**invio** telematico in piattaforma.

Saranno automaticamente escluse le domande presentate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al contributo.

3. La domanda può essere trasmessa anche da un intermediario nelle medesime modalità descritte.

4. A pena di esclusione alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione **firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa**:

- 1) **Modello 1 di domanda**, disponibile sul sito internet www.chpe.camcom.it - sezione Bandi, compilato in ogni sua parte, da cui si evinca con chiarezza la tipologia ed il costo complessivo dell'intervento per il quale si chiede il contributo;
Per l'invio della pratica è richiesto il pagamento dell'imposta di bollo (16,00 euro) che deve essere assolta in modo virtuale, utilizzando esclusivamente PagoPA. Il sistema acquisisce automaticamente l'esito del pagamento e la domanda si intende perfezionata solo a seguito della conferma positiva dell'operazione.
- 2) **Relazione** contenente la descrizione esaustiva non generica del progetto, con il riferimento puntuale alle singole voci di spesa indicate nei documenti contabili;
- 3) **Preventivi e/o fatture di spesa** ed eventuale altra documentazione relativa alle spese di cui agli articoli 3 e 4 del presente Bando, intestati all'impresa richiedente, redatti in euro ed in lingua italiana o accompagnati da una traduzione, dai quali si evincano con chiarezza le singole voci di costo che concorrono a formare l'investimento. Non saranno ammessi auto preventivi/fatture;
- 4) **Attestato di fiera internazionale** rilasciato dall'ente organizzatore della stessa;
- 5) **Dichiarazione casellario giudiziale e carichi pendenti** da sottoscrivere da parte dei legali rappresentanti o amministratori;
- 6) **Documento di polizza catastrofale**. L'obbligo di possesso della polizza catastrofale si applica nei limiti e secondo le esclusioni previste dalla normativa vigente, in particolare dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 101 e seguenti, dal Decreto Legge 31 marzo 2025, n. 39 convertito con modificazioni dalla Legge 27 maggio 2025, n. 78, e dalle disposizioni attuative e chiarimenti ministeriali⁷;
- 7) **Modello di riepilogo** generato dalla piattaforma ReStart al termine della compilazione della domanda, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dall'intermediario.

I documenti sopra elencati devono essere firmati digitalmente dal Titolare/Legale rappresentante dell'impresa richiedente. I documenti non possono essere firmati da altri soggetti.

Le richieste incomplete, nonché quelle prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate inammissibili, o ammesse con riserva nelle ipotesi di sanatoria previste dalle normative vigenti.

Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo. In caso di presentazione di più domande da parte della stessa impresa, sarà sottoposta ad istruttoria solo l'ultima domanda pervenuta in ordine cronologico.

È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda.

⁷ Polizze catastrofali - Risposte alle domande frequenti (FAQ) del MIMIT <https://www.mimit.gov.it/it/assistenza/domande-frequenti/polizze-catastrofali-risposte-alle-domande-frequenti-faq>

L'indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che nell'anagrafica della domanda telematica (ReStart) e deve essere coincidente.⁸

La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici o dalla mancata lettura delle pec inviate al soggetto richiedente.

La PEC che la Camera di Commercio utilizzerà a tale scopo e per tutte le comunicazioni ufficiali inerenti al bando è la seguente: cciaa@pec.chpe.camcom.it

Si invita, inoltre, ad inviare copia di ogni comunicazione o richiesta di chiarimento inerente al bando alla mail: internazionalizzazione@chpe.camcom.it

Articolo 9 – Valutazione delle domande e ammissione al contributo

Le domande saranno istruite “a sportello”, dall’Ufficio camerale competente, in ordine cronologico di presentazione e sino ad esaurimento dei fondi disponibili, previa verifica della sussistenza dei requisiti e della completezza e regolarità delle istanze presentate.

Qualora, ad esito dell’istruttoria, emerga un qualsiasi motivo che osti all’accoglimento della domanda di partecipazione, salvo i casi di inammissibilità per mancanza della modulistica e degli allegati di cui all'articolo 8, ne viene data comunicazione al richiedente ai sensi dell’articolo 10 bis della legge n. 241 del 7 agosto 1990. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il richiedente può presentare le proprie osservazioni a riguardo. Decorso inutilmente tale termine ovvero qualora non vengano accolte le osservazioni presentate, viene adottato un provvedimento di esclusione dal contributo.

È facoltà dell’Ufficio responsabile dell’istruttoria richiedere all’impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla richiesta comporta la decadenza della domanda di contributo.

In caso di insufficienza dei fondi, l’ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.

Al fine della completa utilizzazione dello stanziamento, in caso di avanzo di disponibilità per rinunce, esclusioni, revoche di contributi precedentemente concessi, ecc., saranno ammesse a beneficio le ulteriori domande inizialmente non valutate per esaurimento fondi, seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle domande, sempre a condizione che i richiedenti realizzino l’intervento previsto nei tempi e nei modi stabiliti dal presente Bando.

All’esito dell’attività istruttoria, da espletarsi entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla presentazione delle domande, la Dirigente dell’Area Promozione, con proprie determinazioni pubblicate sul sito della Camera di Commercio, approva i seguenti elenchi:

- a) elenco delle domande ammesse;
- b) elenco delle domande non ammesse;
- c) elenco delle domande da liquidare;
- d) elenco delle domande ricevute ma non esaminate per esaurimento del fondo (da pubblicare solo al momento dell’esaurimento del fondo stesso).

⁸ In caso di mancata indicazione e/o discordanza, sarà preso in considerazione l’indirizzo depositato al Registro Imprese.

In caso di scorrimento della graduatoria per qualunque motivo, o di rifinanziamento del fondo, le domande contenute nell'elenco di cui alla lettera d) potranno essere successivamente istruite, sempre secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Articolo 10 – Obblighi delle imprese beneficiarie dei contributi

I soggetti beneficiari del contributo sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:

- a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal bando;
- b) ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata o nella successiva variazione autorizzata;
- c) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- d) a segnalare eventuali variazioni relative all'intervento o alle spese indicate nella domanda presentata, motivandole adeguatamente, tempestivamente e **comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute**, inviando una pec all'indirizzo cciaa@pec.chpe.camcom.it, da inoltrare per conoscenza anche alla mail internazionalizzazione@chpe.camcom.it. Dette eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Camera di Commercio, precisando che non saranno accolte le richieste di variazione delle spese pervenute successivamente alla effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione.

Articolo 11 – Rendicontazione e liquidazione del contributo

In sede di rendicontazione non sarà possibile sostituire la fiera indicata in domanda e ammessa a contributo con una fiera diversa e/o analoga.

Decadono dalla concessione dei contributi le imprese che realizzino l'investimento in misura inferiore all'80% rispetto a quello ammesso a contributo, fermo restando il limite minimo di € 3.000,00 (al netto di IVA ed analoghe imposte estere) di cui all'art. 6.

L'erogazione del contributo avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria, mediante la piattaforma ReStart, da inoltrare **entro 60 (sessanta) giorni dal completamento del progetto di internazionalizzazione e comunque entro e non oltre le ore 18.00 del 28/02/2027, pena la decadenza dal contributo.** Sul sito internet camerale www.chpe.camcom.it, alla sezione Bandi, sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione.

La Camera di Commercio eroga al beneficiario in un'unica soluzione il contributo a fondo perduto determinato, al netto delle ritenute di legge entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dall'invio di tutta la rendicontazione, previa verifica delle condizioni dal bando.

Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. una **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet www.chpe.camcom.it - sezione Bandi), firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, compilata in ogni sua parte, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti di spesa riferiti all'iniziativa, rispondenti fedelmente, in termini di tipologia di investimento, ai preventivi prodotti in sede di presentazione della domanda di contributo (o a quelli relativi alle variazioni autorizzate), con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa e delle relative quietanze;

2. la **copia delle fatture elettroniche e degli altri documenti di spesa** (in formato PDF o altro formato leggibile generato dal relativo file .XML) intestati al soggetto richiedente.
Sono ammesse solo le copie delle fatture elencate nel modulo di domanda e non sono ammesse fatture aggiuntive o successive.

LE FATTURE DEVONO RIPORTARE IL CODICE CUP (CODICE UNICO PROGETTO) RISULTANTE DALL'ATTO DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO.

Si richiama l'attenzione sull'obbligo, (secondo quanto disposto dal D.lgs. 13/2023, convertito in Legge 41/2023, e successive modifiche apportate dalla legge di bilancio 2024), **di riportare il CUP**, contenuto nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo, nelle fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici, **PENA L'INAMMISSIBILITÀ DELLE SPESE SOSTENUTE.**

NB: NEL CASO IN CUI LE FATTURE SIANO PRIVE DELL'INDICAZIONE DEL CUP, IL SOGGETTO BENEFICIARIO DOVRÀ REGOLARIZZARLE MEDIANTE L'EMISSIONE DI UN DOCUMENTO ELETTRONICO INTEGRATIVO trasmesso attraverso il sistema di interscambio di Agenzia delle Entrate; il citato documento dovrà essere conservato, unitamente alla fattura originale, secondo le modalità indicate dalla circolare dell'agenzia delle entrate n. 14/e del 2019 e debitamente trasmesso, congiuntamente a tutta la restante documentazione, in fase di rendicontazione.

3. **documentazione attestante il pagamento** delle fatture e spese relative al bando in oggetto, esclusivamente **attraverso transazioni verificabili e definitive** costituite da:
- **estratto conto bancario o postale** che attesti l'avvenuto trasferimento di denaro (anche tramite assegno);
 - ricevuta di pagamento dei **bonifici bancari o postali consolidati (non dispositivi)** da cui risulti lo stato "eseguito" o "pagato" (non è sufficiente l'ordine di pagamento in quanto bisogna dimostrare il già avvenuto addebito).

Non sono ammessi in nessun caso pagamenti in contanti.

4. **documentazione attestante la partecipazione dell'impresa:**

➤ **per le fiere in presenza:**

1. copia della **pagina del catalogo ufficiale degli espositori** nel quale figurì l'**impresa richiedente il contributo**. Nel caso in cui l'impresa richiedente compaia nel catalogo degli espositori mediante un marchio commerciale non coincidente con la propria denominazione/ragione sociale, la stessa è tenuta a fornire copia del contratto di licenza d'uso con il soggetto licenziante che attesti la riconducibilità del marchio utilizzato in fiera e presente nel catalogo al soggetto giuridico richiedente il contributo.
2. **documentazione fotografica del proprio stand realizzato**
La documentazione dovrà includere almeno n. 2 fotografie originali dello stand espositivo, nelle quali risultino chiaramente visibili:
 - la denominazione dell'impresa richiedente;
 - l'intero spazio espositivo allestito;

Le immagini dovranno essere prodotte nel formato originale del dispositivo di acquisizione.

La documentazione dovrà essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa.

L'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche e controlli, anche a campione, sulla genuinità, integrità e riferibilità temporale della documentazione prodotta.

➤ **per le fiere digitali:**

1. screenshot in pdf delle pagine internet del sito della fiera virtuale (con url visibile) dedicate all'azienda beneficiaria in qualità di diretto espositore;
 2. iscrizione in pdf nel catalogo espositori della fiera
5. una **relazione finale** del legale rappresentante del soggetto beneficiario di consuntivazione del progetto di internazionalizzazione realizzato.

Tutti i documenti di cui ai punti 1-5 dovranno essere firmati, per consentire la liquidazione del contributo, con firma digitale da parte del legale rappresentante.

Sarà facoltà dell'Ente camerale richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta, comporta la revoca o la riduzione del contributo.

La liquidazione del contributo sarà, altresì, subordinata alle seguenti verifiche:

- 1) documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), che verrà acquisito d'ufficio secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- 2) dichiarazione in materia di antiriciclaggio per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela, ai sensi del D.Lgs. 21/11/2017 n. 231 e s.m.

Articolo 12 – Controlli

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di svolgere tutti i controlli ed i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente bando, di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e la sussistenza di tutti i requisiti necessari per l'ottenimento dei contributi. Si riserva, altresì, di richiedere l'esibizione dell'originale della documentazione di spesa allegata dai richiedenti e di ogni altra documentazione aggiuntiva.

Articolo 13 – Revoca del contributo

Il contributo assegnato sarà soggetto a revoca o decadenza, comportando la restituzione delle somme eventualmente già versate, nei seguenti casi:

- a) contributo concesso sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
- b) esito negativo delle verifiche effettuate ai sensi della normativa antimafia (D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.);
- c) cessazione dell'attività del soggetto richiedente che si verifichi nel tempo intercorrente tra la presentazione della domanda e l'erogazione del contributo;
- d) in caso di rimborso o remunerazione in qualunque forma e a qualsiasi altro titolo delle medesime fatture oggetto di contributo del presente bando;
- e) in caso di mancato adempimento nei modi e nei termini indicati con le comunicazioni inviate tramite PEC dal Responsabile del Procedimento;
- f) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa o alla variazione autorizzata;
- g) mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 10 del bando;
- h) mancata trasmissione della rendicontazione entro il termine indicato nell'articolo 11 del bando;

- i) venire meno, prima della liquidazione del contributo, dei requisiti di cui all'articolo 5 del bando;
- j) impossibilità ad effettuare i controlli di cui all'articolo 12, per cause imputabili al beneficiario;
- k) esito negativo dei controlli di cui all'articolo 12;
- l) rinuncia da parte del beneficiario.

In caso di revoca del contributo, eventuali somme già erogate dalla Camera dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Articolo 14 – Responsabile del Procedimento

Ai sensi della legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i, la gestione del presente Bando di contributi è assegnata all'Area Promozione e Sviluppo dei servizi alle imprese e al territorio della Camera di Commercio Chieti Pescara – Dirigente Dott.ssa Tosca Chersich.

Responsabile del procedimento è il responsabile dell'Ufficio “Turismo, Promozione del territorio e Valorizzazione delle filiere” Dott.ssa Pia Pohjolainen.

Articolo 15 - Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, nonché dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, informiamo che i dati personali forniti in occasione della domanda di partecipazione al bando saranno trattati dalla Camera di commercio Chieti Pescara in qualità di Titolare del trattamento.

1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Chieti Pescara (di seguito indicata come “Camera di commercio Chieti Pescara” o “CCIAA” o “Titolare”) con sede legale in Chieti, Piazza G.B. Vico n. 3 – 66100 Chieti. Il Titolare può essere contattato mediante email all'indirizzo Pec: cciaa@pec.chpe.camcom.it.

2. DPO Data Protection Officer / RPD - Responsabile della protezione dati

La Camera di commercio Chieti Pescara ha nominato, ai sensi dell'art. 37 del GDPR, un Responsabile della protezione dei dati personali (RPD/DPO) i cui dati di contatto sono i seguenti: - e-mail: rpd-privacy@chpe.camcom.it - Pec: rpd-privacy@pec.chpe.camcom.it

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese,
- l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione del contributo. Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.

4. Diffusione dei dati personali

I dati personali potranno essere pubblicati sul sito istituzionale della Camera di Commercio Chieti Pescara.

5. Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato mediante acquisizione dei documenti in forma elettronica e/o cartacea, con modalità informatiche e manuali che garantiscono la riservatezza e la sicurezza degli stessi. A tale scopo il trattamento dei dati è svolto applicando costantemente misure tecniche ed organizzative di sicurezza a presidio dei rischi di perdita, di usi illeciti o non corretti e di eventuali accessi non autorizzati. I dati saranno trattati da parte della Camera di Commercio Chieti Pescara e dal personale appositamente

autorizzato, esclusivamente per le finalità richieste. Nessuna decisione che possa produrre effetti giuridici nei confronti dell'interessato sarà basata sul trattamento automatizzato dei dati che lo riguardano, né verranno effettuate attività di profilazione.

6. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è obbligatorio, il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità, per l'interessato, di partecipare alla procedura per la concessione della borsa di studio, ovvero alla sua esclusione, revoca o decadenza della medesima, secondo quanto indicato nel bando.

7. Categorie di destinatari

I dati personali sono trattati da soggetti preventivamente autorizzati dalla CCIAA, appositamente istruiti, formati e sensibilizzati al trattamento degli stessi (artt. 4.10, 29, 32.4, RGPD e art. 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dati personali). Per ragioni legate allo svolgimento delle attività previste al punto 3., i dati potranno, inoltre, essere comunicati ai seguenti soggetti:

- a) all'Istituto Cassiere della Camera di commercio;
- b) ai soggetti che esercitano il diritto accesso civico e di accesso generalizzato (rispettivamente ex art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 33/2013);
- c) all'Autorità Giudiziaria, amministrativa o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge;
- d) società che erogano servizi tecnico-informatici;
- e) società che svolgono servizi di gestione e manutenzione dei database del Titolare;
- f) ogni altro soggetto legittimato in funzione della normativa di settore. Alcuni dati potranno essere comunicati, inoltre, ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese.

8. Trasferimento di dati verso paesi terzi

La CCIAA può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi IT e di comunicazioni telematiche, in particolare di posta elettronica, che potrebbero collocare o far transitare i dati anche in Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo. Al fine di garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali, queste Società possono attuare il trasferimento solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di apposite decisioni di adeguatezza adottate dalla Commissione europea, oppure sulla base di Clausole Contrattuali Standard approvate dalla Commissione stessa

9. Periodo di conservazione

I dati sono conservati per il periodo di tempo previsto dalle specifiche normative di riferimento. Il Piano di conservazione delle Camere di Commercio prevede un periodo di conservazione di 10 anni decorrenti dalla data di assegnazione della borsa di studio. Trascorso tale periodo i dati saranno avviati allo scarto, nel rispetto della normativa vigente, salvo che non ne sia necessaria la conservazione per altre e diverse finalità previste per espressa previsione di legge.

10. Diritti dell'interessato

Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare contattando il Titolare o il DPO/RPD ai recapiti di cui ai parr. 1 e 2 della presente informativa. Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:

- il diritto di conoscere se la Camera di Commercio Chieti Pescara ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all'integrazione di quelli incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;
- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento;

- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano;
- il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca. In ogni caso, ricorrendone i presupposti, può essere esercitato il diritto di presentare un formale Reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito www.garanteprivacy.it

11. Pubblicazione della presente informativa

La presente informativa è pubblicata sul sito istituzionale del Titolare ed allegata alla modulistica per la presentazione delle istanze. Ai sensi dell'art. 14, par. 5, lett. b) del GDPR, detta pubblicazione assolve anche l'obbligo di informazione verso gli interessati.